

## Legge di stabilità 2014

Con l'approvazione definitiva del Senato, è legge la manovra di stabilità 2014.

Riportiamo la sintesi dei contenuti, che riteniamo, di maggiore interesse per i pensionati, così come indicati da apposita circolare Cisl Nazionale.

### Fondo per la riduzione della pressione fiscale:

Viene istituito il fondo per la riduzione della pressione fiscale che verrà finanziato, a partire dal 2014, con i risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica eccedenti quelli già contabilizzati nel bilancio pubblico e con le maggiori entrate rispetto all'anno precedente rivenienti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero delle regioni, delle province e dei comuni.

Il Fondo verrà utilizzato per la metà per ridurre il carico fiscale che grava sulle imprese e sul lavoro autonomo e per l'altra metà per aumentare le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

La procedura prevede che ciascun anno il Documento di economia e finanza (da presentare entro il 10 aprile) indichi l'ammontare dell'evasione fiscale recuperata nell'anno precedente, le maggiori entrate derivanti rispetto a quelle previste per l'anno in corso e negli anni successivi, relative sia alla razionalizzazione della spesa pubblica, sia all'attività di contrasto all'evasione.

In occasione della presentazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (che va presentata entro il 20 settembre di ogni anno), il Governo effettua una valutazione circa l'andamento della spesa primaria (spesa pubblica al netto degli interessi sul debito) e degli incassi derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, rispetto alle relative previsioni di bilancio riferite all'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse che si rendessero disponibili vengono iscritte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. La legge di stabilità, sentite le Parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento dei meccanismi di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa e i nuovi importi delle deduzioni e delle detrazioni a beneficio dei lavoratori, pensionati e delle imprese.

In particolare, a partire dal 2014, al Fondo verranno destinate le risorse derivanti:

1. dai risparmi conseguiti con i processi di razionalizzazione della spesa pubblica che eccedono gli obiettivi già indicati e contabilizzati con la legge di stabilità.  
Gli obiettivi già indicati sono:
  - a. la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi e per l'ottimizzazione dell'uso degli immobili in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Tali obiettivi, in assenza degli interventi corretti e di razionalizzazione sopra richiamati, verranno conseguiti mediante riduzione delle dotazioni organiche di competenza e di cassa per le missioni di spesa per ciascun Ministero, ad eccezioni di quelle relative alla missione "Ricerca ed innovazione", degli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere per l'EXPO Milano 2015,, delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni culturali, del turismo e dell'istruzione. A valere sui risparmi connessi alle predette misure partecipano agli obiettivi di finanza pubblica: le regioni e le province autonome, per il triennio 2015 - 2017, con un contributo pari al 344 milioni di euro annui; i comuni, per gli anni 2016 - 2017, con un contributo pari a 275 milioni di euro annui e le Province, per lo stesso biennio, con un contributo pari a 69 milioni di euro annui;

- b. la riduzione delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni vigenti indicate nel comma 430 (taglio dei sistemi di "tax expenditures" pari a 3 miliardi a partire dal 2015, 7 miliardi dal 2016 e 10 miliardi dal 2017);
  - c. Le risorse destinate ad esigenze prioritarie di equità sociale ed impegni inderogabili;
2. dall'ammontare delle risorse derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale che, per il biennio 2014 - 2015, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di esercizio in corso, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, verranno assegnate al fondo le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni;
- Le risorse assegnate al Fondo sono utilizzate annualmente, nell'esercizio successivo dopo esserne stata accertata l'effettiva disponibilità in sede di consuntivo per incrementare in egual misura:
- a. le deduzioni dalla base imponibile IRAP a beneficio delle imprese;
  - b. le detrazioni Irpef per lavoro autonomo (comma 5, T.U.I.R.R.), le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato (comma 1, T.U.I.R.R.), le detrazioni per i pensionati (comma 3, T.U.I.R.R.) e le detrazioni per i pensionati di età non inferiore a 75 anni (comma 4, T.U.I.R.R.).

Per il 2014 le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale, che non risultino già computate nei saldi di finanza pubblica verranno destinate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante rassegna al Fondo per la riduzione della pressione fiscale ed utilizzate, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per incrementare le deduzioni Irap a beneficio delle imprese e le detrazioni per lavoro dipendente ed autonomo. Restano quindi escluse dai benefici, limitatamente al 2014, le detrazioni a favore dei pensionati.

### **Perequazione pensioni**

Per gli anni 2014-2015-2016 viene rimodulata l'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34 c. 1 legge 448/1998, con l'azzeramento per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Rispetto al ddl originario sono state parzialmente modificate le percentuali.

Di conseguenza la perequazione nel triennio sarà applicata sui trattamenti pensionistici nelle seguenti percentuali:

Pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo	Al 100%
Pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo e fino a 4 volte il trattamento minimo	Al 95%
Pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo e fino a 5 volte il trattamento minimo	Al 75%
Pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo e fino a 6 volte il trattamento minimo	Al 50%
Nel 2014 su pensioni oltre 6 volte il trattamento minimo	Al 40%
Nel 2015 e 2016 su pensioni oltre 6 volte il trattamento minimo	Al 45%
Per il solo 2014 per la fascia di importo superiore a 6 volte	0%

Nell'applicazione delle percentuali di perequazione fino a sei volte il trattamento minimo si prevede una clausola di salvaguardia per la quale nel caso in cui le pensioni siano di importo superiore rispetto alla fascia precedente ma inferiori a questo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione viene attribuito fino a tale limite maggiorato, ciò per evitare di penalizzare ulteriormente chi supera di poco il tetto.

### **Contributo di solidarietà**

Per gli anni 2014-2015-2016 si prevede l'applicazione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti di previdenza obbligatoria che complessivamente superino 14 volte il trattamento minimo.

In particolare il contributo è previsto nella misura del 6% per la parte eccedente oltre 14 volte il trattamento minimo (TM 2014 = 6.517,87 € lordi annui quindi 91.250,18 €) e fino a 20 volte (130.357,4 €) pari al 12% per la parte eccedente le 20 volte il trattamento minimo e fino a trenta volte e pari al 18% per la parte eccedente le trenta volte il trattamento minimo annuo lordo (195.536,10 €).

Le somme sono acquisite a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie anche per concorrere al finanziamento degli interventi relativi all'ampliamento di 6.000 unità della platea degli esodati.

L'INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati gli elementi necessari per effettuare la trattenuta secondo modalità proporzionali alla pensioni erogate e le somme trattenute sono acquisite.

### **Limiti alla cumulabilità pensione e trattamenti economici dei dipendenti pubblici**

Viene introdotta una norma non prevista nell'originario testo del ddl stabilità inerente i pensionati del pubblico impiego che siano al contempo titolari dei trattamenti economici dalla pubblica amministrazione. A chi sia, quindi, titolare di un trattamento pensionistico a carico delle gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1 comma 2 legge 196/2009 e ss. non possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite dell'art. 23-ter comma 1 dl 201/2011 convertito con modifiche di legge 214/2011, vale a dire il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Nel concetto di trattamento pensionistico sono compresi i vitalizi anche derivanti da funzioni elettive. Vengono tuttavia fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza mentre agli organi costituzionali si applicano tali principi nel rispetto dei propri ordinamenti.

### **Nuova deroga alle penalizzazioni pensione anticipata**

Viene modificato l'articolo 6 comma 2-quater decreto legge 216/2011 convertito nella legge 14/2012 in relazione alle ipotesi che consentono a chi acceda alla pensione anticipata introdotta dalla riforma pensioni Fornero (con oltre 42/41 anni di contributi), entro il 2017, ad età inferiore a 62 anni, di evitare le previste penalizzazioni sulla pensione per la parte calcolata con il metodo retributivo.

Con questa disposizione si prevede infatti che nel concetto di attività effettiva, che permette di escludere la penalizzazione, rientrino anche i permessi e congedi concessi ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992.

### **Disposizioni in materia di entrate tributarie**

Viene confermato l'obbligo del visto di conformità per i crediti di imposta annui superiori a 15mila euro, utilizzabili in compensazione e relativi ad imposte dirette e sostitutive. Sono attesi, secondo i dati della Relazione tecnica, effetti positivi pari a 460 milioni di euro dal 2014.

Si stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del T.U.I.R.R. (tra cui le spese sanitarie e mutui) per un importo di 488,4 milioni di euro per il 2014, 772,8 milioni a decorrere dal 2016, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare i soggetti invalidi, disabili e non autosufficienti.

In assenza di questo provvedimento, l'aliquota della detrazione sarà ridotta di un punto percentuale (18%) per il 2013 e di due punti percentuali (17%) a partire dal 2014.

### **Imposta di bollo**

L'imposta di bollo sul conto titoli viene incrementata dall'1,5 a 2 per mille a decorrere dal 2014. Inoltre, viene stabilito che per il 2013 l'imposta sia dovuta nella misura minima di 34,2 euro e per i soggetti diversi da persona fisica nella misura massima di 4.500 euro, e di 14.000 euro a decorrere dal 2014. Secondo la stima della relazione tecnica, da questa norma sono attese entrate per 627 milioni di euro.

### **Contributo solidarietà 3%**

Viene prorogato per gli anni 2014-2015-2016, il contributo di solidarietà del 3% sulla quota di retribuzione eccedente i 300mila euro. Come già previsto nel DL 138/11, il contributo è deducibile dall'Irpef e dalle addizionali. La Relazione Tecnica stima effetti finanziari positivi per circa 60 milioni di euro nel 2015 e di 150,6 milioni di euro nel 2016.

### **Iuc**

Viene confermata la istituzione dell'imposta unica comunale (denominata Iuc) con due presupposti impositivi: uno patrimoniale relativo al possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore, e l'altro relativo all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Come già rilevato, l'imposta anche se individuata come unica, in realtà si basa su un duplice presupposto impositivo determinando così un'anomalia giuridica. La seconda componente è articolata nella Tari relativa alla raccolta e smaltimento rifiuti e nella Tasi relativa ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

### **Tari**

Le disposizioni relative alla Tari ricalcano quanto già previsto nel DL 201/11 e nella prima versione della legge di stabilità per il 2014.

La Tari è dovuta da chiunque detenga o possieda a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie assoggettata alla Tari è quella calpestabile fino a quando non saranno concluse le procedure di accertamento della superficie catastale (come base di calcolo verrà assunta l'80% della superficie catastale).

Il Comune può commisurare la tariffa alla quantità e qualità media dei rifiuti prodotti e in ogni caso deve essere garantita la copertura dei costi del servizio (sia dei costi di investimento che di quelli di esercizio). È dovuto il 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio e non più del 40% nel caso in cui di un solo occupante, in caso di abitazione tenuta a disposizione, fabbricati rurali e abitazioni occupate da chi risieda per più di sei mesi all'estero. Il Comune può deliberare ulteriori agevolazioni purché queste siano superiori al 7% del costo del servizio e le risorse vengano reperite attraverso la fiscalità generale.

### **Tasi**

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo immobili, aree scoperte e aree edificabili, con l'esclusione delle aree coperte pertinenziali e condominiali.

La base imponibile è quella dell'Imu (rendita catastale rivalutata al 5% e moltiplicata per 160). L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille e il Comune può deliberare anche il suo azzeramento. Per il 2014 l'aliquota Tasi per l'abitazione principale non può essere superiore al 2,5 per mille.

Viene anche stabilito che il comune possa deliberare l'aliquota della Tasi rispettando il vincolo secondo il quale la somma di Imu e Tasi per ciascuna tipologia di immobile, al netto dell'aliquota Tasi all'1 per mille, non possa essere superiore all'aliquota massima Imu stabilita dalla legge statale del 31 dicembre 2013. Analogamente alla Tari, il Comune può deliberare esenzioni destinate ad uso stagionale o discontinuo, fabbricati rurali.

Viene prorogato al 24 gennaio 2014 il pagamento di quella che è stata denominata "mini Imu" (pari al 40% della differenza dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata o confermata nel 2013 rispetto all'aliquota di base, fermo restando il valore della detrazione) prevista dal DL 133/13. Entro la stessa data deve essere pagata la maggiorazione Tares relativa

ai servizi indivisibili (pari a 30 centesimi a metro quadro), riscossa dal Comune ma con destinazione statale, già istituita nel DL 201/11 (Salva Italia).

Resta confermato che la somma dell'aliquota dell'Imu e della Tasi debba essere inferiore all'aliquota massima Imu. Invariate anche l'aliquota Tasi (1 per mille che il Comune può decidere di azzerare), l'aliquota massima per il 2014 che non potrà superare il 2,5 per mille, e il pagamento di una quota compresa tra il 10% e il 30% DELLA Tasi a carico del possessore dell'immobile (affittuario).

Il Comune disciplina la luc attraverso regolamento stabilendo per la componente Tari anche la determinazione della tariffa, le riduzioni tariffarie e le riduzioni ed esenzioni da realizzarsi attraverso l'Isee. Per la Tasi, il Comune stabilisce le riduzioni ed esenzioni da realizzarsi attraverso l'Isee. Per la Tasi, il comune stabilisce la disciplina delle riduzioni da realizzarsi anche attraverso l'applicazione dell'Isee e l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi ai quali è destinata la Tasi stessa. Infine, per il 2014, viene attribuito ai Comuni un contributo di 500 milioni di euro per finanziare detrazioni alla Tasi a favore dell'abitazione principale o dei familiari residenti nell'immobile.

La relazione tecnica stima un maggior gettito derivante dalla Tasi di 3,764 miliardi di euro, esattamente pari al mancato gettito relativo all'Imu prima casa.

### **Imu**

La manovra modifica la parte del DL 201/11 (Salva Italia) relativa alla disciplina dell'Imu.

Viene stabilita l'eliminazione dell'Imu per l'abitazione principale con esclusione delle abitazioni comprese nelle classi catastali A1, A8, A9 alle quali si applica l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione di 200 euro che potrà essere incrementata dal Comune.

I Comuni possono considerare come abitazione principale l'immobile di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in casa di riposo purché l'immobile non sia locato; allo stesso modo vengono considerate le abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta che la utilizzino come abitazione principale. L'agevolazione agisce per un valore di rendita catastale no superiore a 500 euro, oppure nel caso in cui il reddito familiare del comodatario abbia un Isee no superiore al 15 mila euro. Inoltre, l'Imu non si applica alle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa; ai fabbricati destinati ad alloggi sociali; alla casa assegnata al coniuge in caso di separazione; all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dalle Forze Armate e di Polizia.

A decorrere dal 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esentati dal pagamento dell'Imu.

Il 50% del reddito degli immobili non locati e situati nello stesso comune di residenza è soggetto alla tassazione Irpef a decorrere dall'anno di imposta 2013.

Il maggior gettito atteso è di 508 milioni per il 2014 e di 297 per il 2015 e 2016.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa nella misura del 20% ma è indeducibile ai fini Irap. Per il 2014 la percentuale di deducibilità è incrementata al 30%. La Relazione tecnica stima un minor gettito di circa 475 milioni di euro per il 2014 e 274 milioni per il 2015 e 2016.